



**COMUNE DI ILLASI**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**ORDINANZA N. 64 DEL 17-11-2011**

**Ufficio: COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Oggetto: Ordinanza di ripristino, pulizia e corretta gestione dei fossati di proprietà privata presenti nel territorio comunale.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che in occasione delle precipitazioni piovose più intense l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo.

**ACCERTATO** che le cause di tali inconvenienti posso essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scolari privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;
- all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati,

**RITENUTO** che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale;

**VISTI** gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali,

**VISTI** gli artt. 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi,

**VISTO** l'art. 34 della L.R. 12/2009 - Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio, che obbliga i proprietari dei fondi interni al comprensorio di bonifica, in conformità al Piano Generale di Bonifica, all'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per lo scolo delle acque,

**RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. n. 32 e 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.),

**RICHIAMATO** l'art. 3 del "Regolamento per il rispetto e la salvaguardia del territorio comunale e della sicurezza", approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23.05.2008;

**VISTO** il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

## ORDINA

**Ai proprietari ed ai conduttori dei fondi agricoli di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:**

1. l'escavazione, la profilatura, la risagomatura, lo spurgo e la pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso della acque e la loro immissione nella rete idraulica principale.
2. l'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
3. il ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
4. di regolare gli eventuali manufatti di sostegno (panconature, ecc.) in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il **termine di mesi 3 (tre)** dall'affissione della presente all'Albo Pretorio che si intenderà avvenuta il **18.11.2011**.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

Che l'area Tecnico Manutentiva comunale, le Forze dell'Ordine, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e la Polizia Locale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Che è assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo;

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

Che l'inosservanza delle suelencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada (da € 143,00 ad € 639,00) o da altre disposizioni regolamentari o di legge;

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata

alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
- Alle forze dell'ordine in Illasi
- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni VR EST
- Al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Al Comando di Polizia Provinciale di Verona

### INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Illasi;

Che ai sensi dell'art.5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Aramini, responsabile dell'area tecnico manutentiva;

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971)

Il Commissario Straordinario  
Dott. Arnaldo Anselmi

